

Dott. Roberto Molinelli

*Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato*

Prato, 07/05/2018

Circolare n. 6

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONI VARIE

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Approvati i primi 69 indici di affidabilità fiscale (ISA)

Ai sensi dell'articolo 9-*bis*, D.L. 50/2017 dal periodo di imposta 2018 cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative relative all'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Il decreto del 23 marzo 2018 ha fissato la soglia massima di ricavi o compensi per l'applicazione degli ISA a 5.164.569 euro, approvando i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, dei quali 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l'area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero. Viene esplicitato nel decreto che i contribuenti potranno dichiarare ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'Irap e ai fini Iva, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 23/03/2018, G.U. n. 85 del 12/04/2018)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Via libera dall'Europa all'introduzione della fattura elettronica generalizzata

Lo scorso 27 settembre 2017 l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga per introdurre nel nostro ordinamento un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva (esclusi minimi e forfettari). La Legge di Bilancio per il 2018, anticipando la risposta delle autorità europee, ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 tra gli operatori economici "privati", con ulteriore anticipo alla data del 1° luglio 2018 per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. L'Unione Europea ha autorizzato l'Italia con la decisione in commento ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio e a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo dei destinatari. L'autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

(Consiglio Unione Europea, Decisione UE n. 2018/593, G.U. dell'UE n. L99 del 19/04/2018)

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L'Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per esplicitare tali novità.

I due obiettivi che ci si propone con gli interventi sono i seguenti:

- 1) prevenire e contrastare le frodi nel settore dei carburanti;
- 2) introdurre limitazioni alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo dei carburanti.

A seguire, si fornisce un sunto delle principali indicazioni fornite.

Cessione di carburanti e documentazione necessaria

L'anticipazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva - di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L'emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

L'obbligo, invece, non riguarda – ad esempio - le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.

Contenuto della fattura	Targa Modello	<ul style="list-style-type: none">• Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. "scheda carburante". Le informazioni, pertanto, non sono obbligatorie• I dati (in particolare la targa) potranno comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo "Mezzo Trasporto". Ciò aiuterà gli operatori a ricondurre l'acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di stabilirne la deducibilità del costo
	Acquisti promiscui	<ul style="list-style-type: none">• Qualora si effettuino più operazioni espresse in un'unica fattura, per le quali l'obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l'intera operazione• <u>Esempio</u>: un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l'intero corrispettivo
Fatture differite	Più rifornimenti nello stesso mese	<ul style="list-style-type: none">• È consentita l'emissione di un'unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti• La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data,

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista

Revisore Legale dei Conti

Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

		<p>generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti)</p> <ul style="list-style-type: none">• A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (si veda il punto 2 della circolare n. 205/E/1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche
Specifici esoneri	Minimi e forfetari	<ul style="list-style-type: none">• L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un'anticipazione del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019• Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario
Registrazione e conservazione	Documenti riepilogativi	<ul style="list-style-type: none">• Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata
	Conservazione sostitutiva	<ul style="list-style-type: none">• In tema di conservazione elettronica delle fatture, mediante adesione ad apposito accordo (tutto in modalità online), è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva in modo gratuito dall'Agenzia delle entrate

Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo.

Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.

Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:

- dall'importo;
- dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
- dall'impiego (uso esclusivo o promiscuo);
- dal soggetto passivo che effettua l'acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).

Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.

Strumenti tracciati di pagamento	<p>Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all'obbligo di comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria);• addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;• assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
---	--

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista

Revisore Legale dei Conti

Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

	<ul style="list-style-type: none">• strumenti di pagamento elettronico disponibili (come <i>card</i>, applicazioni per <i>smartphone/tablet</i>, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. <p>Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.</p> <p>Si pensi al seguente esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• dipendente in trasferta con vettura aziendale;• effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all'azienda);• l'azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione)	
Sistema del netting e delle convenzioni	<p>I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "<i>netting</i>" (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati</p>	
Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019	Buono o carta monouso	<ul style="list-style-type: none">• buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti;• obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica
	Buono o carta multiuso (titoli di legittimazione)	<ul style="list-style-type: none">• buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l'acquisto di più beni e servizi;• la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica;• nel caso di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974)
	Periodo transitorio sino al 31.12.2018	<p>Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.</p> <p>Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento.</p>

Dott. Roberto Molinelli

**Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato**

		Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in diffinità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all'applicazione di sanzioni
--	--	--

Il credito di imposta per i gestori di impianti di carburante

I nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica e all'obbligo di pagamento tracciato impongono ai gestori di impianti di carburante costi per l'adeguamento della struttura ed il più frequente ricorso ai servizi del sistema interbancario.

Per tale motivo la Legge di Bilancio 2018 prevede che agli stessi esercenti sia assegnato un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.

I beneficiari sono tutti coloro che, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, etc.), svolgono l'attività richiamata e sostengono il costo di commissione.

ACCONTO 2018 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017).

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2018 Imu	18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)	Aliquote 2017
Saldo 2018 Imu	17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica)	Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);

Dott. Roberto Molinelli

**Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato**

- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	No	Sì
Aree fabbricabili	Sì	Sì
Terreni agricoli	Sì	No

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

Dott. Roberto Molinelli

***Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato***

E' possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

PER L'IPERAMMORTAMENTO PERIZIA CONSENTITA ANCHE DOPO L'INVESTIMENTO

Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 l'Agenzia interviene sul tema degli investimenti in beni strumentali tecnologici che consentono una maggiorazione del 150% del costo al fine del calcolo dell'ammortamento deducibile (cosiddetto Iper ammortamento): secondo l'Amministrazione finanziaria, la perizia può essere resa anche successivamente alla

Dott. Roberto Molinelli

**Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato**

realizzazione dell'investimento, senza che il bonus venga perso o decurtato. L'agevolazione competerà a decorrere dall'esercizio in cui sarà disponibile la perizia giurata.

L'iper ammortamento

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) oltre a prorogare il super ammortamento, ha prorogato anche l'iper ammortamento, introdotto dalla L. 232/2016.

Si tratta di una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico (cosiddetti "industria 4.0"): si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

La deduzione del maggior costo non avviene in unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La legge di bilancio per il 2018 ha disposto la proroga dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero
- acquisiti entro il 31.12.2019 (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

La perizia

Per assicurare l'agevolazione è necessario che il bene, oltre a essere ricompreso nell'elenco dei beni agevolabili, sia stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il rispetto dei requisiti formali deve essere attestato da:

- una autocertificazione resa dal legale rappresentante, ovvero
- per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tali documenti devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Nella risoluzione n. 27/E/2018 l'Agenzia osserva come la norma non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione inizierà dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esempio

Bene agevolabile acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017; la perizia giurata viene acquisita nel 2018.

L'impresa potrà fruire dell'*iper* ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

La quota di *iper* ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'*iper* ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d'imposta precedente

In definitiva, l'*iper* ammortamento è comunque assicurato per l'importo integrale; si modificherà solamente il momento a partire dal quale tale *bonus* sarà computato in dichiarazione.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO al 15 GIUGNO 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16
maggio

Versamenti Iva mensili e trimestrale

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) e primo trimestre 2018 (codice tributo 6031). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute

Dott. Roberto Molinelli

Ragioniere Commercialista

Revisore Legale dei Conti

Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato

	<p>alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la terza rata del conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.</p>
20 maggio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
21 maggio	<p>Associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi per le Asd iscritte al Coni e che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco.</p> <p>Enti del volontariato Scade oggi per gli Enti del volontariato che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco.</p>
25 maggio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>

Dott. Roberto Molinelli

*Ragioniere Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Viale Della Repubblica, 159 - 59100 Prato*

31 maggio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p>Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari Scade oggi per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati il termine per il versamento dell'Iva relativa ad acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2018.</p> <p>Comunicazioni dati Iva Scade oggi il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati Iva relativi alle liquidazioni del primo trimestre 2018.</p>
15 giugno	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Roberto Molinelli